Sentenza n.179 del 30 maggio 2008

Materia: professioni.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

**Limiti violati:**dedotto dal ricorrente l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

**Ricorrente:** Ricorso promosso con ordinanza del T.A.R. Liguria su ricorso proposto dall'A.I.F.I. (Associazione italiana fisioterapisti)- Liguria avverso deliberazione Giunta regionale Liguria 1413/2003.

**Oggetto:** art. 34 della legge regionale Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).

**Esito**: illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).

Estensore nota: Cristina Mangieri

Il Tar Liguria ha sollevato in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge regionale Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il giudizio in via principale ha ad oggetto l'impugnazione da parte dell' A.I.F.I (Associazione italiana fisioterapisti) della deliberazione di Giunta regionale 1413/2003 con cui si "definiscono le figure professionali di operatore sportivo, istruttore sportivo e massaggiatore sportivo", adottata in applicazione dell'articolo 34 della l.r.6/2002, il quale prevede che le Province, nell'ambito dei piani di formazione professionale, approvano appositi corsi biennali diretti al conseguimento dell'attestato di massaggiatore sportivo.

La Regione Liguria si è costituita nel giudizio principale, contestando in via preliminare la legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, mentre il TAR, sul punto avrebbe osservato che "per costante giurisprudenza un'associazione può essere legittimata ad agire in giudizio per la difesa di interessi collettivi di categoria e che, nel caso di specie, l'associazione, per proprio statuto, si pone la finalità di tutelare la categoria dei fisioterapisti ammessa dal d.lgs.502/1992.

Il Tribunale ritiene inoltre che la norma regionale abbia introdotto la specifica qualifica professionale di "massaggiatore sportivo", il cui attestato è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, nel caso di superamento di appositi corsi di formazione.

Il TAR richiama in proposito il costante orientamento della Corte secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti

didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, sia materia riservata allo Stato, rientrando nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Sentenze Corte Cost. 449, 153, e 40 del 2006 e 424, 355 e 319 del 2005) e che tale principio abbia trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie in virtù di una serie di disposizioni statali, (ad es. l'art.lo 8 della legge n. l099/1971, riserva al Ministro della sanità l'istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per la materia "arte del massaggiatore sportivo).

La Corte Costituzionale ritiene che la questione sollevata dal T.A.R. Liguria sia fondata, in quanto ha più volte affermato che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile alla legge regionale, da ciò ne deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze 93/2008 e 300 del 2007).

La Corte pertanto conclude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Liguria 6/2003, che disciplina, rinviando specifiche modalità attuative alla deliberazione di Giunta impugnata, il percorso di formazione professionale ai fini del conseguimento della qualifica e dell'accesso all'esercizio della professione di "massaggiatore sportivo".